

Ordinanza sulle epizoozie

(OFE)

Modifica del...

Progetto (agosto 2010)

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sulle epizoozie è modificata come segue:

Sostituzione di termini

In tutta l'ordinanza il termine «zanzare» è sostituito con il termine «insetti vettori».

*Art. 3 lett. m
Abrogata*

Art. 4 lett. b

Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie:

- b. l'artrite/encefalite caprina;

Art. 5 lett. g e u^{bis}

Sono considerate epizoozie da sorvegliare le seguenti malattie:

- g. la febbre del Nilo occidentale;
- u^{bis}. l'infestazione da *Aethina tumida*, il piccolo scarabeo delle arnie;

Art. 15d^{bis} Servizi che rilasciano il passaporto

¹ Se soddisfano i criteri di cui all'articolo 15d^{ter}, i servizi seguenti sono riconosciuti, su richiesta, dall'Ufficio federale dell'agricoltura quali servizi abilitati al rilascio dei passaporti per equidi:

- a. le organizzazioni di allevamento di equidi riconosciute di cui agli articoli 2 e 2a dell'ordinanza del 14 novembre 2007² sull'allevamento di animali;

¹ RS 916.401

- b. il gestore incaricato dell'esercizio della banca dati sul traffico di animali; e
- c. la Federazione svizzera sport equestri (FSSE).

² Il riconoscimento è limitato a 10 anni al massimo.

Art. 15d^{ter} Criteri di riconoscimento

Uno dei servizi di cui all'articolo 15d^{bis} capoverso 1 è riconosciuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura quale servizio abilitato al rilascio dei passaporti per equidi, se esso:

- a. ha debitamente compilato il modulo di domanda di riconoscimento rilasciato dall'Ufficio federale dell'agricoltura;
- b. utilizza esclusivamente il modello di passaporto, compreso l'involucro, prescritto dal mansionario dell'Ufficio federale dell'agricoltura;
- c. garantisce che è tecnicamente in grado di riprendere i dati di cui all'articolo 15d forniti dal gestore della banca dati sul traffico di animali e di utilizzarli senza modificarne il contenuto;
- d. garantisce che è in grado, per quanto concerne gli equidi iscritti nel libro genealogico, di inserire nel passaporto per equide il certificato di ascendenza e genealogico di cui all'articolo 20a dell'ordinanza del 14 novembre 2007³ sull'allevamento di animali;
- e. garantisce che è in grado di rilasciare di media almeno 100 passaporti ogni due anni;
- f. garantisce che il passaporto per equide sia rilasciato normalmente entro il 31 dicembre dell'anno di nascita dell'equide;
- g. garantisce che è in grado di soddisfare le esigenze, formulate dall'Ufficio federale dell'agricoltura nel suo mansionario, in materia di registrazione di un passaporto per equide estero e i requisiti tecnici in materia di annullamento del passaporto per equide.

Art. 17 cpv. 4, primo periodo

⁴ I gestori delle banche dati sono tenuti a consentire la consultazione dei dati all'Ufficio federale, all'Amministrazione federale delle dogane e a tutti i veterinari cantionali.

Art. 112 In generale

¹ Sono considerati ricettivi alla peste equina i cavalli, le zebre, gli asini e i loro incroci.

² RS 916.310

³ RS 916.310

² La peste equina è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi è stato messo in evidenza il virus della peste equina almeno in un animale.

³ Il periodo di incubazione è di 40 giorni.

Art. 112a Sorveglianza

¹ Dopo aver consultato i Cantoni, l'Ufficio federale può stabilire un programma:

- a. per la sorveglianza degli effettivi di animali ricettivi;
- b. per la sorveglianza delle specie di insetti che possono essere vettori dei virus della peste equina.

² L'Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche sulle misure preventive destinate alla protezione degli animali ricettivi dagli insetti vettori.

Art. 112b Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di epizootia di peste equina o di contagio, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto. Egli ordina inoltre:

- a. l'esame dei virus della peste equina sugli animali sospetti;
- b. provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.

² Il sospetto è considerato confutato quando non si riscontrano più virus.

³ L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche riguardo al prelievo dei campioni e alla loro analisi, nonché riguardo ai provvedimenti che permettano di ridurre la popolazione di zanzare vettrici.

Art. 112c Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di peste equina, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

- a. l'uccisione e l'eliminazione degli animali infetti;
- b. provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.

² Egli può esentare gli animali ricettivi dai provvedimenti di sequestro, se:

- a. l'esame per accertare la presenza della peste equina ha dato esito negativo; e
- b. gli animali sono stati protetti senza interruzione dagli insetti vettori dal momento dell'analisi secondo l'articolo 112b capoverso 1 lettera b.

³ Egli revoca i provvedimenti di sequestro se tutti gli animali ricettivi dell'effettivo:

- a. sono stati sottoposti due volte a un'analisi sierologica, a un intervallo di almeno 30 giorni, e non è stato riscontrato alcun nuovo contagio; oppure
- b. sono stati vaccinati contro la peste equina e da allora sono trascorsi almeno 30 giorni.

4 In deroga al capoverso 1 lettera a, l'Ufficio federale può ordinare che si rinunci all'uccisione e all'eliminazione degli animali infetti se ciò non permette di impedire la propagazione della peste equina.

Art. 112d Zona delimitata a causa della peste equina

¹ La zona delimitata a causa della peste equina comprende un territorio del raggio di circa 100 km intorno agli effettivi infetti. Per delimitare tali zone occorre tenere conto della situazione geografica, delle possibilità di controllo e delle osservazioni epidemiologiche.

² Dopo aver consultato i Cantoni, l'Ufficio federale stabilisce l'ampiezza della zona da delimitare a causa della peste equina. Esso revoca il sequestro della zona, dopo aver consultato i Cantoni, se durante almeno un anno non sono più stati diagnosticati virus della peste equina negli animali ricettivi.

³ L'Ufficio federale stabilisce a quali condizioni è permesso trasportare all'esterno della zona delimitata a causa della peste equina gli animali ricettivi, il loro seme, ovuli ed embrioni.

Art. 112e Periodi e territori privi di vettori

¹ Dopo aver consultato i Cantoni, l'Ufficio federale può dichiarare privi di vettori periodi e territori nei quali non siano state osservate attività o attività ridotte degli insetti che possono essere vettori dei virus della peste equina.

² Durante i periodi e nei territori privi di vettori, il veterinario cantonale può rinunciare, completamente o parzialmente, a ordinare i provvedimenti di sequestro, i provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori e le vaccinazioni.

Art. 112f Vaccinazioni

¹ La vaccinazione contro la peste equina è vietata. È ammessa la vaccinazione degli animali ricettivi che sono destinati all'esportazione, ma a condizione che sia disponibile un'autorizzazione dell'Ufficio federale.

^{1^{bis}} L'importazione di animali vaccinati è ammessa.

² Se un focolaio di peste equina è comparso o minaccia di comparire in Svizzera, l'Ufficio federale, dopo aver consultato i Cantoni, può prescrivere la vaccinazione degli animali ricettivi contro i virus della peste equina. Esso stabilisce in un'ordinanza:

- a. i territori nei quali la vaccinazione è ammessa o obbligatoria;
- b. il tipo di vaccino da utilizzare e le modalità della vaccinazione.

Art. 113 - 115

Abrogati

Art. 118 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ Gli animali delle specie ricettive possono lasciare le stalle per l'uscita sui pascoli o nelle corti limitrofe alla rispettiva stalla soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.

^{1bis} L'articolo 90 capoverso 3 è applicabile soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.

Art. 122 cpv. 5

⁵ L'Ufficio federale emana direttive tecniche concernenti le misure contro la peste aviaria.

Art. 122e cpv. 5

⁵ Egli può concedere, d'intesa con l'Ufficio federale, deroghe all'uccisione secondo l'articolo 85 capoverso 2 lettera b per gli uccelli ricettivi provenienti da effettivi di:

- a. volatili domestici tenuti per scopi non commerciali;
- b. uccelli da zoo;
- c. uccelli tenuti per scopi scientifici;
- d. uccelli di specie minacciate di estinzione.

Art. 158 cpv. 1

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la tubercolosi bovina sostenuta da *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium caprae* e *Mycobacterium tuberculosis*.

Art. 159 cpv. 1 lett. a:

¹ La tubercolosi è diagnosticata quando:

- a. sono messi in evidenza il *Mycobacterium bovis*, il *Mycobacterium caprae* oppure il *Mycobacterium tuberculosis* nel materiale d'analisi;

*Sezione 13 (art. 200 – 203a)**Abrogati**Titolo prima dell'art. 217*

Sezione 3: Artrite/encefalite caprina**Art. 217** Diagnosi

¹ È diagnosticata l'artrite/encefalite caprina (AEC) qualora l'analisi sierologica abbia dato un risultato positivo o sia stato messo in evidenza l'agente infettivo.

² L'Ufficio federale definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza dell'AEC.

³ Il periodo di incubazione è di due anni.

Art. 218 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutti gli effettivi di caprini sono riconosciuti ufficialmente indenni da AEC. In caso di sospetto o di epizoozia, all'effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

² Gli effettivi sono sorvegliati mediante un'analisi sierologica periodica.

³ I montoni devono essere sottoposti ogni anno ad analisi sierologiche. Il detentore deve notificare gli animali al veterinario cantonale.

Art. 219 Caso di sospetto

¹ Vi è sospetto di AEC quando sintomi clinici lo indicano.

² Se vi è sospetto di epizoozia o di contagio, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado sull'effettivo colpito fino alla confutazione del sospetto.

³ Il sospetto è considerato confutato se:

- a. tre analisi successive degli animali sospetti, effettuate a intervalli di due mesi, hanno fornito un risultato negativo; o
- b. gli animali sospetti sono stati immediatamente eliminati e un'analisi di tutti gli animali, effettuata sei mesi più tardi, ha fornito un risultato negativo.

Art. 220 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di AEC il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre:

- a. l'eliminazione degli animali infetti o sospetti;
- b. l'eliminazione dei discendenti di femmine infette o sospette;
- c. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

² Revoca il sequestro dopo che:

- a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure
- b. l'analisi sierologica dell'effettivo, eseguita al più presto sei mesi dopo l'eliminazione degli animali infetti e sospetti nonché dei loro discendenti e

una volta concluse la pulizia e la disinfezione, ha fornito un risultato negativo in tutti gli animali.

³ Sei e dodici mesi dopo la revoca del sequestro tutti gli animali dell'effettivo devono essere sottoposti a un'ulteriore analisi sierologica per accertare la presenza di AEC.

Art. 221 Collaborazione del Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

I Cantoni possono chiamare il Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti a collaborare all'esecuzione di misure di risanamento e alla sorveglianza degli effettivi.

Art. 245f cpv. 2

² Egli informa i detentori di animali degli effettivi vicini in merito alla minaccia e comunica loro il calendario dei provvedimenti previsti.

Art. 264a Risanamento degli effettivi di volatili domestici tenuti come animali da compagnia

¹ Il veterinario cantonale può accordare, in deroga all'articolo 264, un risanamento dell'effettivo destinato alla produzione di uova da cova per i volatili domestici tenuti come animali da compagnia, ordinando:

- a. il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto;
- b. l'uccisione e l'eliminazione degli uccelli ammalati clinicamente e/o positivi alla PCR;
- c. la pulizia e la disinfezione delle stalle;
- d. il trasferimento delle uova da cova, durante un mese al massimo, in un locale situato in un edificio che dal punto di vista della gestione sia indipendente dall'effettivo sequestrato;
- e. il divieto di trasferire i giovani animali sgusciati dalle uova da cova;
- f. l'eliminazione degli animali adulti dal locale originario dopo la produzione delle uova da cova;
- g. la pulizia e la disinfezione definitive delle stalle.

² Egli ordina di effettuare un ulteriore controllo di tutti i giovani animali di età compresa tra 8 e 12 settimane tenuti nel nuovo locale. Tale controllo avviene prelevando campioni di sangue e utilizzando tamponi da infilare nelle coane rispettivamente nella trachea. Se almeno un campione del controllo successivo fornisce un risultato sierologico positivo o mette in evidenza l'agente patogeno, tutti i giovani animali devono essere eliminati e le stalle devono essere pulite e disinfettate.

³ Egli revoca il divieto di trasferimento dei giovani animali se il controllo successivo fornisce un risultato negativo. Il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto è revocato al più presto 90 giorni dopo la pulizia e la disinfezione definitive.

II

¹ Fatta eccezione per il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il

² Gli articoli 15a^{bis} e 15a^{ter} entrano in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2011.

....

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

La cancelliera della Confederazione,